

DELIBERAZIONE NR. 936 DEL 26/05/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON PRIMAX INTERNATIONAL S.R.L. E ATS APPLICAZIONI TECNOLOGIE SPECIALI DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE E DI FISICA MEDICA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che in esecuzione delle deliberazioni n. 1047 e 1049 del 25 luglio 2024 sono state sottoscritte con Primax International s.r.l. e ATS Applicazioni tecnologie speciali s.r.l. di Torre de' Roveri (BG) specifiche convenzioni per l'erogazione da parte dell'esperto di radioprotezione dr. Gian Luca Poli, dirigente a rapporto esclusivo presso la SC Fisica sanitaria, di prestazioni di consulenza finalizzata alla sorveglianza fisica di radioprotezione, ai sensi del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101;

Premesso, altresì, che con e-mail prot. ASST n. 3413 del 16 gennaio 2026, Primax International s.r.l. e ATS Applicazioni tecnologie speciali s.r.l. hanno chiesto il rinnovo della collaborazione con la predisposizione di un'unica convenzione per entrambe le società con la previsione anche della consulenza in fisica medica da parte dell'equipe della SC Fisica Sanitaria;

Dato atto che le predette prestazioni possono essere assicurate dai dirigenti, in servizio presso questa ASST, iscritti negli elenchi degli esperti di radioprotezione come previsto dall'art. 128 del citato d.lgs. n. 101/2020, al di fuori dell'orario di lavoro;

Vista la deliberazione n. 2304 del 18 dicembre 2020, che autorizza il dr. Gian Luca Poli a svolgere le attività in qualità di esperto di radioprotezione da prestarsi in nome e per conto dell'ASST;

Acquisito il parere favorevole del direttore del Dipartimento diagnostica per immagini e del direttore sanitario (prot. int. n. 12447 del 17 febbraio 2026) in ordine all'attinenza delle attività richieste al dr. Gian Luca Poli con l'incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza di conflitto di interessi;

Richiamati:

- l'art. 15 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina delle modalità di erogazione dell'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Precisato che:

- le prestazioni di cui al predetto accordo saranno svolte fuori orario di servizio con un impegno stimato in 20 ore complessive;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al professionista individuato secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente atto, con validità per il triennio 2026-2028;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con Primax International s.r.l. e ATS Applicazioni tecnologie speciali s.r.l. di Torre de' Roveri (BG) la convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza finalizzata alla sorveglianza fisica di radioprotezione da parte dell'esperto di radioprotezione dr. Gian Luca Poli, fisico dirigente a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Fisica sanitaria, iscritto negli elenchi di cui all'art. 128 del d.lgs. n. 101/2020 e autorizzato con deliberazione n. 2304/2020 allo svolgimento di attività in nome e per conto dell'ASST e di prestazioni di fisica medica da parte dell'equipe della SC Fisica Sanitaria;
2. di dare atto che le prestazioni di cui al presente predetto accordo saranno svolte fuori orario di servizio;
3. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
4. di incaricare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte del professionista e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;

5. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA

IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE E DI FISICA MEDICA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con

recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it,

C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata per la firma del presente atto dal

Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi

"Azienda")

e

ATS Applicazione tecnologie speciali s.r.l., con sede legale in Torre de' Roveri, Via

Volta n. 10, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo ats@pec.atsmed.it,

C.F. e Partita IVA n. 02037400161, nella persona del legale rappresentante Stefano

Daniotti

e

Primax International s.r.l., con sede legale in Torre de' Roveri, Via Volta n. 10, con

recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo primaxinternational@pec.it, C.F. e

Partita IVA n. 04401680162, nella persona del legale rappresentante dr. Stefano

Daniotti

ATS Applicazione tecnologie speciali s.r.l. e **Primax International s.r.l.**, sono dette

congiuntamente "Titolari della convenzione".

"Azienda" e "Titolari della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente

anche "Parti"

PREMESSO CHE:

a) i Titolari della convenzione hanno manifestato con specifica richiesta all'Azienda

la volontà di stipulare una convenzione per prestazioni di consulenza in materia di

radioprotezione e fisica medica da parte dell'équipe della SC Fisica sanitaria;

b) l'Azienda:

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività

istituzionali;

- è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale in servizio presso la SC Fisica sanitaria, eventualmente iscritto negli elenchi degli esperti di radioprotezione, laddove necessario, come previsto dall'art. 128 del d.lgs. 30 luglio 2020 n. 101;

- con apposito provvedimento n. 2304 adottato in data 18 dicembre 2020 ha autorizzato il dr. Gian Luca Poli - fisico dirigente a rapporto esclusivo in servizio presso la SC Fisica sanitaria - allo svolgimento di attività in qualità esperto di radioprotezione con abilitazione di III grado, in nome e per conto dell'Azienda a favore di soggetti pubblici e privati;

c) le Parti:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1. L'Azienda assicura ai Titolari della convenzione le prestazioni di consulenza, in qualità di esperto di radioprotezione, tramite il dr. Gian Luca Poli, fisico dirigente in servizio presso l'Azienda, iscritto negli elenchi degli esperti di radioprotezione come previsto dall'art. 128 del d.lgs. n. 101/2020, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

2.2. L'attività di consulenza di cui al precedente punto 2.1 sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'Azienda, nel corso di quattro accessi annuali programmati presso la sede della società, con un impegno orario previsto di 20 ore annuali, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso l'Azienda, che mantengono titolo prioritario a essere espletate.

La consulenza comprende gli adempimenti di cui all'art. 130 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, attività di formazione e la partecipazione alle riunioni previste dall'art. 35 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2.3 L'Azienda si impegna, inoltre, a fornire ai Titolari della convenzione, per tramite dell'équipe della SC Fisica sanitaria, la consulenza in materia di radioprotezione a norma del d.lgs. 30 luglio 2020 n. 101, come dettagliato di seguito:

- l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione personalizzati per il personale dei Titolari della convenzione, erogati in modalità remota o in presenza presso la sede della SC Fisica sanitaria e potranno prevedere sessioni pratiche presso sale di diagnostica o presso il blocco operatorio per controlli di qualità e misurazioni dosimetriche su apparecchiature radiologiche, utilizzando strumentazione in dotazione presso la SC Fisica sanitaria;

- attività di formazione organizzata dai Titolari della convenzione, da svolgersi presso la sede degli stessi;

- supporto per la certificazione di prodotti e sistemi di gestione;

- consulenze in ambito di radioprotezione, incluse attività di audit, redazione di documenti e implementazione di procedure.

Tale attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e senza pregiudicare gli obblighi di servizio verso l'Azienda, che avranno sempre priorità.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1. Per l'attività di consulenza i Titolari della convenzione corrisponderanno all'Azienda un compenso di:

a) € 1.500,00 (millecinquecento/00) annui per le attribuzioni di cui all'art. 130 del d.lgs. n. 101/2020 per Primax International s.r.l.;

b) € 2.000,00 (duemila/00) annui per le attribuzioni di cui all'art. 130 del d.lgs. n. 101/2020 per ATS Applicazione tecnologie speciali s.r.l.;

c) € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuno dei primi due accessi programmati annualmente presso la sede delle società;

d) € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni sessione di corso di formazione;

e) € 150,00 (centocinquanta/00) per la partecipazione (eventualmente anche da remoto) alle riunioni previste dall'art. 35 del d.lgs. n. 81/2008;

f) € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni eventuale accesso aggiuntivo oltre a quelli previsti alla lett. c);

g) € 30,00 (trenta/00) per ciascun accesso a titolo di rimborso spese dei costi e tempi di trasferimento per ognuno degli accessi previsti dalla lett. c) alla lett. f), ad esclusione degli accessi di cui alla lettera e) nei casi di partecipazione da remoto;

h) € 600,00 (seicento/00) per ogni corso di formazione della durata di 3 ore, con un massimo di 2 partecipanti: i compensi per corsi con durata o modalità diverse saranno concordati di volta in volta tra il direttore della SC Fisica sanitaria ed i Titolari della

convenzione;

i) € 120,00 (centoventi/00) per ogni ora di attività di consulenza svolta dai dirigenti fisici;

j) € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di attività di consulenza svolta dai tecnici sanitari di radiologia medica;

k) € 30,00 (trenta/00) per ciascun accesso a titolo di rimborso spese dei costi e tempi di trasferimento nei casi in cui le attività previste dalla lett. h) alla lett. j) vengano svolte presso la sede dei Titolari della convenzione.

3.2 I compensi sopra indicati includono: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.3 Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA.

3.4. L'Azienda emetterà con cadenza annuale apposita fattura.

3.5. Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate utilizzando il codice destinatario A4707H7 sia per Primax International s.r.l. che per ATS Applicazione tecnologie speciali s.r.l. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.6. I Titolari della convenzione dovranno liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione mediante versamento con bonifico sul conto corrente intestato all'ASST Papa Giovanni XXIII - IBAN IT75Z0569611100000008001X73.

3.6. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al

momento della sottoscrizione.

3.7. L'Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dai Titolari della convenzione.

Art. 4 - DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza a osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, a quanto previsto dal Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento

Generale sulla Protezione dei dati – GDPR).

5.4. Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice di comportamento aziendale pubblicato sul sito www.asst-pg23.it; i Titolari della convenzione dichiarano, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e a prevenire i cd. "reati presupposto" previsti da tale normativa.

5.5. I Titolari della convenzione si impegnano inoltre a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell'Azienda che abbiano esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "pantouflage" o "revolving doors").

5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o ai professionisti per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà dei Titolari della convenzione.

5.7. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa all'altra Parte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

	6.1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del d.lgs.	
	9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in	
	materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	
	6.2. Il personale dell'Azienda è in regola con formazione, addestramento e	
	sorveglianza sanitaria previsti per la mansione.	
	6.3. Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su	
	attrezzature) saranno comunicate al Titolare della convenzione.	
	Il Titolare della convenzione fornisce i DPI necessari; restano esclusi, invece, i DPI	
	personali del lavoratore.	
	6.4. Il personale dell'Azienda deve rispettare le procedure di emergenza ed	
	evacuazione del Titolare della convenzione e utilizzare attrezzature o dispositivi	
	secondo le procedure vigenti, a seguito di adeguata formazione.	
	Il Titolare della convenzione è responsabile della sicurezza, manutenzione e	
	conformità delle proprie attrezzature.	
	6.5. Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico del Titolare	
	della convenzione; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo	
	all'Azienda.	
	6.6. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento	
	e legittima la Parte non inadempiente a risolvere la convenzione, fatti salvi gli altri	
	profili di responsabilità previsti dalla legge.	
	Art. 7 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE	
	7.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività	
	oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze previste di	
	una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a	
	risolverla automaticamente e di diritto.	
		<i>pag. 8 di 10</i>

7.2. Violazioni a carico di una delle Parti per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 8 - CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 9 - FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO

9.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con

onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

9.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

9.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata ai Titolari della convenzione in calce alla prima fattura tra gli oneri previsti per un importo complessivo di € 48,00 atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 10 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per ASST Papa Giovanni XXIII

Per Primax International s.r.l. e

IL DIRETTORE GENERALE

ATS Applicazione tecnologie speciali s.r.l.

dott. Francesco Locati

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Stefano Daniotti

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zuchinali
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 949/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON PRIMAX INTERNATIONAL S.R.L. E ATS APPLICAZIONI
TECNOLOGIE SPECIALI DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN
MATERIA DI RADIOPROTEZIONE E DI FISICA MEDICA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 19/05/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 7.000,00 (stimati anno 2026)		€ 7.000,00 (stimati anno 2026)
X		€ 7.000,00 (stimati anno 2027)		€ 7.000,00 (stimati anno 2027)
X		€ 7.000,00 (stimati anno 2028)		€ 7.000,00 (stimati anno 2028)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- cessione beni cdc aut /anno
 cessione servizi cdc aut /anno
 libera professione cdc aut /anno
 solvenza aziendale cdc aut /anno
 contributi pubblici cdc aut /anno
 contributi privati cdc aut /anno
 erogazioni liberali cdc aut /anno
 altro cdc. aut /anno
 vedi allegato

Bergamo, 19/05/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub- autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 7.000,00 (stimati anno 2026)		€ 7.000,00 (stimati anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 7.000,00 (stimati anno 2027)		€ 7.000,00 (stimati anno 2027)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 7.000,00 (stimati anno 2028)		€ 7.000,00 (stimati anno 2028)

Bergamo, 22/05/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.949/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON PRIMAX INTERNATIONAL S.R.L. E ATS APPLICAZIONI TECNOLOGIE SPECIALI DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE E DI FISICA MEDICA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
